

12. Conclusioni

In attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509 il Consiglio di amministrazione dell'Enasarco ha deliberato, in data 27 novembre 1996, la trasformazione dell'ente in persona giuridica di diritto privato, nella forma di fondazione.

Con la medesima deliberazione sono stati adottati, ai sensi dell'art.1, comma 4, del citato decreto Legislativo, lo statuto ed il regolamento delle attività istituzionali della Fondazione, atti approvati condizionatamente con decreto dei Ministeri vigilanti del 16 giugno 1997, cui l'ente si è conformato recependo, con deliberazione del 10 luglio 1997, le modifiche richieste.

Successivamente la Fondazione ha adottato, con delibera del Consiglio in data 8 agosto 1998, un nuovo regolamento delle attività istituzionali, approvato dai Ministeri vigilanti il 24 settembre 1998.

Riflessi positivi sulla gestione previdenziale sono derivati dalle innovazioni introdotte con quest'ultimo regolamento e, tra esse, soprattutto da quelle, entrate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1998, concernenti l'aumento dell'aliquota contributiva e dei massimali e minimali di contribuzione.

Seppur ridotta rispetto all'esercizio precedente, per la significativa influenza di dette innovazioni, rimane comunque elevata, a fine 1998, l'entità del saldo negativo tra entrate contributive e prestazioni pensionistiche.

Si ravvisa pertanto la necessità che l'Ente sottoponga a costante monitoraggio la gestione previdenziale per eventuali modifiche da apportare alla normativa regolamentare qualora quella attualmente in vigore dovesse rivelarsi insufficiente a garantire nel tempo l'equilibrio di tale gestione.

Nel corso del presente referto si è altresì segnalato il notevole ammontare dei crediti verso l'inquilinato per affitti e recupero spese della gestione immobiliare, rappresentando l'esigenza che l'Ente si attivi al fine di non incrementare le proprie situazioni creditizie e di recuperare i crediti esposti.

Infine è da evidenziare che per effetto delle nuove misure delle indennità e compensi spettanti agli organi dell'Enasarco, stabilite con delibere consiliari del gennaio e marzo 1998, sono fortemente aumentati in questo anno gli oneri sostenuti a tale titolo dall'Ente, con un incremento rispetto al 1997 del 366% ed al 1996 del 452%.



ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI
RAPPRESENTANTI COMMERCIO (ENASARCO)

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

*Capitolo I***FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI ANCHE DOPO LA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO****1. ORGANI COLLEGIALI**

Nel corso del 1995 si sono verificate alcune variazioni nella composizione degli Organi Collegiali dell'Ente.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 5-4-1995 è stato nominato Presidente dell'Ente lo scrivente, Moreno Gori.

Con Decreto dell'On. Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10- 5 - 1995 il Rag. Michele Alberti è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio, a seguito del decesso del Dott. Antonino Passarello, avvenuto il 14-4-1995.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 4 luglio 1995 è stato nominato Vice Presidente dell'Ente il Rag. Michele Alberti, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 4 luglio 1995 è stato nominato Vice Presidente dell'Ente il Dott. Giuliano Cibati, in rappresentanza delle imprese mandanti.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 85 del 4 luglio 1995 è stato nominato membro del Comitato Esecutivo dell'Ente il Gr. Uff. Lorenzo Righetti.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 4 luglio 1995 è stato nominato il Comitato Patrimoniale dell'Ente, composto dai Consiglieri:

- Dott. Renato Astrologo;
- Rag. Bruno Galli;
- Ing. Alfredo Gherardi;
- Dott. Carlo Massaro;
- Dott. Aurelio Saccà.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 4 luglio 1995 è stato nominato il Comitato Istruttorio previsto dall'art. 32 della legge 2/2/1973, n. 12, composto dai Consiglieri:

- Presidente dell'Ente o Suo delegato;
- Ing. Alfredo Gherardi;
- Gr. Uff. Giuseppe Migani;
- Dott. Carlo Massaro;
- Dott. Aurelio Saccà.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 4 luglio 1995 è stata nominata una Commissione per la riforma dell'Ente, sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 509/1994, con la partecipazione del Direttore Generale, composta dai Consiglieri:

- Gr. Uff. Lorenzo Righetti;
- Dott. Renato Astrologo;
- Rag. Bruno Galli;
- Ing. Alfredo Gherardi;
- Dott. Carlo Massaro;
- Avv. Carlo Natale;
- Prof. Salvatore Pacelli;
- Avv. Claudio Maria Polidori;
- Dott. Antonio Torella.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 89 del 4 luglio 1995 è stata nominata una Commissione per la "Ristrutturazione, l'organizzazione, lo sviluppo e le risorse umane", composta dai Consiglieri:

- Gr. Uff. Lorenzo Righetti;
- Dott. Renato Astrologo;
- Rag. Bruno Galli;
- Ing. Alfredo Gherardi;
- Dott. Carlo Massaro;
- Avv. Carlo Natale;
- Prof. Salvatore Pacelli;
- Avv. Claudio Maria Polidori;
- Dott. Antonio Torella.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 4 luglio 1995 è stata nominato il Comitato Prestazioni Integrative di Previdenza, composto dai Consiglieri:

- Presidente dell'Ente
- Avv. Carlo Natale;
- Prof. Salvatore Pacelli;
- Avv. Claudio Maria Polidori;
- Dott. Antonio Torella

- Gr. Uff. Giuseppe Migani;
- Dott. Aurelio Saccà.

Sono state formate, inoltre, le seguenti Commissioni:

a) per le questioni riguardanti il personale dell'Ente, con la partecipazione del Direttore Generale, composta dai Consiglieri:

- Gr. Uff. Lorenzo Righetti;
- Dott. Renato Astrologo;
- Dott. Aurelio Saccà;
- Dott. Giuliano Cibati;

b) per le attività istruttorie concernenti i provvedimenti da adottare per la trasformazione dell'Ente in persona giuridica di diritto privato, sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 509/1994, con la partecipazione del Direttore Generale, composta dai Consiglieri:

- Gr. Uff. Lorenzo Righetti;
- Dott. Renato Astrologo;
- Ing. Alfredo Gherardi;
- Dott. Carlo Massaro;
- Avv. Carlo Natale;
- Dott. Antonio Torella.

Per le attività di studio concernenti i provvedimenti da adottare per la trasformazione dell'Ente in persona giuridica di diritto privato, sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 509/1994, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 3 marzo 1995 è stato conferito incarico al Prof. Avv. Giuseppe Bozzi ed al Prof. Avv. Pasquale Sandulli di approfondire gli aspetti tecnico-giuridici della questione.

2. VARIAZIONI DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 21 febbraio 1995, pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22 febbraio 1995, il tasso ufficiale di sconto è stato variato dal 7,50% all'8,25%, a decorrere dal 22 febbraio 1995.

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 26 maggio 1995, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 26 maggio 1995, il tasso ufficiale di sconto è stato variato dall'8,25% al 9,00%, a decorrere dal 29 maggio 1995.

3. TASSO DI INTERESSE DA APPLICARE ALLE RATEIZZAZIONI DEI DEBITI CONTRIBUTIVI

Il Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha più volte variato il tasso di interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria a partire dalla data di pubblicazione dei decreti stessi nella Gazzetta Ufficiale. I tassi stabiliti sono i seguenti:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - 22%, dal 4/5/1995; | - 22,5%, dal 26/5/1995; |
| - 22,625%, dal 12/6/1995; | - 22,875%, dall'11/7/1995; |
| - 23,375%, dal 24/7/1995; | - 23,625%, dal 18/8/1995; |
| - 23,50 dal 30/10/1995. | |

4. CONDONO PREVIDENZIALE - LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724, RECANTE "MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA".

Il D.L. 29 aprile 1994, n. 257, ed i successivi Decreti Legge n. 414/1994, n. 514/1994 e n. 601/1994 sono decaduti per mancata conversione in legge entro il previsto termine costituzionale.

Le disposizioni sul condono previdenziale ed assistenziale di cui ai predetti Decreti Legge sono state reiterate dal D.L. 28 dicembre 1994, n. 723, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 1994 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Inoltre, nel supplemento ordinario n. 174 del 30 dicembre 1994 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994 - Serie Generale- è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", la quale, all'art. 18, contiene disposizioni sul condono previdenziale ed assistenziale.

Poiché la predetta Legge n. 724/1994, in base all'art. 47, ha decorrenza dal 1° gennaio 1995, le disposizioni concernenti il condono (art. 18) prevalgono su quelle contenute nell'art. 21 del già citato D.L. n. 723/1994, che ha decorrenza 29 dicembre 1994.

In particolare, il comma 4 dell'art. 18 della legge n. 724/1994, prevede l'esonero dalle obbligazioni per sanzioni amministrative e l'estinzione dei reati previsti da Leggi speciali in materia di versamento dei contributi.

5. DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1995, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 341. DIFFERIMENTO DI TERMINI PER I SOGGETTI OPERANTI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990 NELLA SICILIA ORIENTALE.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 -serie generale- del 18/8/1995 è stata pubblicata la Legge 8 agosto 1995, n.341, di conversione del Decreto-Legge 23 giugno 1995, n.244, recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione".

Detta Legge, all'art. 25 dispone, per i soggetti operanti nei Comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 (G.U. n.17 del 21/1/1991), il differimento dei termini per il condono previdenziale ed assistenziale e per il recupero dei contributi sospesi e prevede tra l'altro alcune significative innovazioni rispetto al testo del citato D.L. n.244/95:

Condono previdenziale e assistenziale (comma 1 - art.25)

Il comma 1 dell'art. 25 ha confermato il differimento al 30 novembre 1995 del termine del 31 maggio 1995, di cui all'art.4, comma 9, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, per la regolarizzazione agevolata dei contributi omessi e/o versati in ritardo ai sensi dell'art.18 - commi 1 e 2 - della Legge n. 724/94.

Lo stesso comma 1 prevede, inoltre, che la regolarizzazione agevolata di cui trattasi (contributi e/o sanzioni civili in misura ridotta) può avvenire, secondo le modalità fissate dagli Enti impositori, oltre che in unica soluzione, anche in forma rateale con pagamento in cinque rate bimestrali, di uguale importo, alle seguenti scadenze:

- | | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| - la prima entro il | 30 novembre | 1995; |
| - la seconda entro il | 31 gennaio | 1996; |
| - la terza entro il | 31 marzo | 1996; |
| - la quarta entro il | 31 maggio | 1996; |
| - la quinta entro il | 31 luglio | 1996. |

Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.

Differimento dei termini per il recupero dei contributi sospesi (commi 2-3 art. 25)

Il comma 2 dell'art. 25 ha confermato il differimento al 1° dicembre 1995 dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali afferenti il periodo dal 13/12/1990 al 31/12/1992; termini fissati dal decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1993, per effetto della sospensione di cui all'Ordinanza n.2316/FPC del 29 gennaio 1993.

Si rammenta al riguardo che il citato decreto ministeriale, all'art. 2, stabiliva che il recupero dei contributi sospesi doveva avvenire mediante rateizzazione, a decorrere dal mese di ottobre 1993, in 60 rate mensili di pari importo senza la corresponsione di interessi o di altri oneri, o in 96 rate mensili, su domanda degli interessati, con la corresponsione di interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateizzazione.

Pertanto i termini di pagamento delle rate mensili "già scadute o in scadenza" nel periodo 1/10/93 - 1/12/95 dovevano intendersi differiti al 1° dicembre 1995.

Il comma 3 del predetto art. 25, contempla un ulteriore beneficio a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, prorogando sino al mese di ottobre 1997 i termini iniziali (ottobre 1993) di pagamento dei contributi sospesi di cui all'art. 2 del citato decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1993.

Il recupero dei contributi sospesi inizierà così a decorrere dal mese di ottobre 1997 mediante nuova rateazione in 60 rate mensili, senza corresponsione di interessi, o in 96 rate mensili con corresponsione di interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateazione stessa.

Tale ulteriore beneficio è tuttavia concesso dietro corresponsione degli interessi, al tasso legale, dovuti per il periodo 2/12/1995 - 30/10/1997 e calcolati sugli importi delle rate scadute e non versate al 1° dicembre 1995.

I soggetti interessati, per ottenere l'ulteriore proroga, dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della citata Legge n. 341/95 (cioè entro il 18 settembre 1995), apposita istanza alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia.

6. DECRETO-LEGGE DEL 3/5/1995, N. 154, CONVERTITO CON LA LEGGE 30 GIUGNO 1995, N. 265, RECANTE: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE ALLUVIONATE NEGLI ANNI 1993-1994".

Il D.L. 3/5/1995, n. 154 (G.U. del 3/5/1995 - serie generale - n. 101), convertito, con modificazioni, con la Legge 30 giugno 1995, n. 265, ha sospeso sino al 30 novembre 1995 il termine per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei soggetti operanti nei Comuni colpiti dalle alluvioni verificatesi nella prima decade del mese di novembre 1994.

Detto D.L., all'art. 5 - comma 1 - ha stabilito la proroga al 30 novembre 1995 del termine del 30 aprile 1995 di cui all'art. 7 - comma 1 - del D.L. n. 646/1994, convertito con la Legge n. 22/1995.

In attuazione di quanto sopra disposto, è stato sospeso il versamento dei contributi correnti di previdenza ed assistenza relativi al periodo dal 4 novembre 1994 al 30 novembre 1995 (3° - 4° trim. 1994 e 1° - 2° - 3° trim. 1995).

Per effetto della proroga, si è stabilito che il versamento dei contributi sospesi potesse avvenire, senza corresponsione di interessi:

- in unica soluzione entro il 1° dicembre 1995;
- su domanda, in tre rate quadrimestrali, la prima con scadenza 1° dicembre 1995, la seconda con scadenza 1° aprile 1996, la terza con scadenza 1° agosto 1996.

7. DECRETO-LEGGE DEL 28 AGOSTO 1995, N. 364, CONVERTITO IN LEGGE 27 OTTOBRE 1995, N. 438, RECANTE: "ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ZONE ALLUVIONATE NEL NOVEMBRE 1994" (REGIONE PIEMONTE).

Sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 28/10/1995 è stata pubblicata la Legge 27/10/1995, n. 438, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 28/8/1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Detta legge, ha modificato l'art. 7, comma 1, del D.L. 646/94, convertito con la Legge n. 22/95, aggiungendo le seguenti parole: "e in ulteriori sei rate quadrimestrali con interessi calcolati al tasso legale dall'inizio della rateazione". Ne consegue che l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato D.L. n. 646/94 risulta così modificato: "I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi, e in ulteriori sei rate quadrimestrali con interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateazione".

Pertanto, per il recupero dei contributi sospesi si sono stabilite le seguenti possibilità:

- in unica soluzione entro il 1° dicembre 1995;
- su domanda, in nove rate quadrimestrali di cui la prima il 1° dicembre 1995, la seconda il 1° aprile 1996, la terza il 1° agosto 1996, la quarta il 1° dicembre 1996, la quinta il 1° aprile 1997, la sesta il 1° agosto 1997, la settima il 1° dicembre 1997, l'ottava il 1° aprile 1998 e la nona il 1° agosto 1998.

Sulle prime tre rate non vi è corresponsione di interessi, mentre sulle restanti sei rate dovranno essere calcolati gli interessi legali dall'inizio della rateazione, e cioè dal 1° dicembre 1995.

8. D. LEG.VO 3/2/1993, N. 29 - D.LEG.VO 10/11/1993, N. 470 - D. LEG.VO 23/12/1993, N. 546 - ARTT. DA 26 A 30 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 6/7/1995, RELATIVO AL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI -.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28/7/1995, con provvedimento n. 132/95, ha dettato disposizioni attuative della nuova disciplina legislativa in applicazione dell'art. 59 del Decreto legislativo del 3/2/1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in attuazione delle nuove disposizioni introdotte dagli articoli contenuti nel Capo V "Norme disciplinari" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 6/7/1995.

Si riportano, pertanto, di seguito le nuove disposizioni secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

a) Presso la Direzione Generale è individuato l'ufficio per i Procedimenti Disciplinari, competente per l'irrogazione di sanzioni più gravi della censura. L'Ufficio è composto dal Direttore Generale, dal Capo del Servizio del Personale, da un Dirigente e da un segretario con qualifica non inferiore all'VIIIa. Per ciascuno dei tre membri e per il segretario è previsto un supplente qualora i membri e il segretario per impedimento, incompatibilità o qualora ricorra una delle ipotesi di ritorsione o astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., non possano partecipare alla seduta.

Alla nomina dei componenti del suddetto Ufficio provvederà il Presidente dell'Ente con propria deliberazione.

L'Ufficio, su segnalazione del Dirigente dell'unità funzionale a cui il dipendente è assegnato o di chi ne fa le veci, contesta gli addebiti al dipendente stesso, istruisce il procedimento disciplinare, proscioglie od irroga la sanzione tra quelle indicate nell'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato in premessa, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al primo comma dello stesso art. 28.

Per la validità delle riunioni dell'ufficio è necessaria la presenza di tutti i membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti, in seduta riservata. Dell'irrogazione della sanzione deve essere data comunicazione scritta al dipendente ed al Dirigente dell'Unità funzionale cui il dipendente appartiene nonché, unitamente ad una copia del provvedimento, al Servizio del Personale per l'acquisizione agli atti del fascicolo del dipendente e per gli eventuali adempimenti connessi all'applicazione della sanzione - Qualora l'ufficio per i Procedimenti Disciplinari ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

b) nel caso in cui le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il Dirigente dell'unità Funzionale in cui il dipendente presta servizio provvede direttamente. Negli altri casi, il Dirigente dell'Unità Funzionale segnala, entro dieci giorni, all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione, nel termine predetto, si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione;

c) ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente, da effettuarsi tempestivamente

e, comunque, non oltre venti giorni da quando l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è venuto a conoscenza del fatto.

L'impiegato viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La convocazione scritta per la difesa del dipendente non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto.

Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

Al dipendente o, su sua espressa delega, al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

Del rimprovero verbale deve essere redatto processo verbale, in duplice copia, a cura del Dirigente dell'Unità funzionale, alla presenza del dipendente. Di dette copie, una deve essere conservata dal Dirigente dell'unità funzionale e l'altra deve essere trasmessa dal Dirigente stesso al Servizio del Personale per essere acquisita nel fascicolo del dipendente.

Il Dirigente dovrà, altresì, trasmettere copia del provvedimento di censura adottato al Servizio del Personale per l'inserimento nel fascicolo del dipendente;

d) nel giorno in cui viene sentito a sua difesa, l'impiegato può richiedere l'applicazione di una sanzione ridotta, ma in tal caso la sanzione stessa non è più suscettibile di impugnazione davanti al Collegio arbitrale di cui al successivo punto e).

L'eventuale applicazione della sanzione ridotta potrà essere adottata secondo i seguenti criteri:

- la sanzione della censura è sostituita da un rimprovero verbale;
- la riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica sono ridotte di un terzo.

La sanzione della destituzione, non essendo passibile di riduzione, può essere sempre impugnata innanzi al Collegio arbitrale;

e) entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi ad un Collegio arbitrale costituito e funzionante come appresso precisato. Il Collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

Il Collegio arbitrale ha sede presso la Direzione Generale dell'Ente in Roma ed è composto da due rappresentanti dell'amministrazione, da due rappresentanti dei dipendenti e da un esterno all'Ente, con funzione di presidente.

Ai fini della costituzione del Collegio arbitrale, il Presidente dell'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali, stabilisce le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'Ente e di dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti.

In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del Tribunale del luogo in cui siede il Collegio.

I rappresentanti di cui al terzo comma stabiliscono criteri oggettivi per individuare i componenti del Collegio, il sistema di rotazione degli stessi e di assegnazione dei procedimenti disciplinari, nonché i criteri per disciplinare la sostituzione del componente in caso di assenza o impedimento. In materia di astensione o ricusazione dei componenti del Collegio arbitrale si osservano gli artt. 51 e 52 c.p.c..

Il segretario ed il supplente del segretario sono nominati con provvedimento del Direttore Generale tra gli impiegati dell'Ente con qualifica non inferiore all'VIIIa.

Il provvedimento di nomina dei componenti di ogni Collegio è adottato dal Presidente dell'Ente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti;

f) ad eccezione della destituzione, non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Il decorso dei termini di cui ai punti precedenti è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione di cui al presente comma, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia all'art. 59 del Decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al Capo V ("Norme disciplinari") - artt. da 26 a 30 - del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché alle norme del Capo X ("Disciplina") del Regolamento Organico del personale, nelle parti in cui non risultino in contrasto con il predetto art. 59 e con il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

9. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DIVENUTO OPERANTE IN DATA 6/7/1995.

In data 6/7/1995 ha acquisito piena efficacia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto del personale degli enti pubblici non economici, a seguito della sottoscrizione dello stesso da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e delle Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria, in conformità a quanto previsto dall'art. 51, primo e secondo comma, del Decreto Legislativo 3/2/1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 18 del Decreto Legislativo 10/11/1993, n. 470.

L'accordo contrattuale si applica al personale dalla Ia alla IXa qualifica funzionale, nonché agli impiegati destinatari della normativa di cui all'art. 15, primo comma, della Legge 9/3/1989, n. 88; restano, pertanto, esclusi i dipendenti con qualifiche dirigenziali e quelli appartenenti alla Xa qualifica funzionale. Il Contratto concerne il periodo 1/1/1994 - 31/12/1997 per la parte normativa ed è valido dall'1/1/1994 al 31/12/1995 per la parte economica.

A seguito delle innovazioni introdotte dalla recente previsione contrattuale e tenuto conto di quanto disposto dalla normativa rimasta applicabile in materia, in quanto compatibile con la disciplina del Contratto, si riporta di seguito l'attuale regolamentazione del rapporto di lavoro.